

CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE DI N.2 NASTRI TRASPORTATORI METALLICI A TAPPARELLA IN USO PRESSO IMPIANTO TMB DI BATTIPAGLIA (SA) 22-5-2020

C.I.G. 81503612AB

La presente scrittura privata viene redatta e sottoscritta in doppio originale, il giorno 22/05/2020 presso la Sede Legale ed Amministrativa della EcoAmbiente Salerno S.p.A. in Liquidazione, tra:

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (con Sede Legale ed Amministrativa in Salerno, alla via Sabato Visco, 20 - Località Migliaro - P.I.: 04773540655), in persona del Liquidatore Unico e Legale Rappresentante p.t., Dott. Vincenzo PETROSINO,

(di seguito, anche "committente")

e

OFFICINE MECCANICHE CONTE S.r.l. (con Sede Legale in Fondi (LT), alla via Ilaria Alpi, - P.I.: 03351560614), in persona del Legale Rappresentante p.t., Sig. Alfonso CONTE

(di seguito, anche "affidataria" e/o "appaltatrice" e/o "contraente")

*** **

Premesso che:

a) la EcoAmbiente Salerno S.p.A. in Liquidazione è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, istituita dall'Ente Provincia di Salerno, socio unico, ai sensi della Legge del 26.02.2010, n° 26, ai fini della gestione del ciclo Integrato dei rifiuti e delle relative Infrastrutture, nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno.

b) la Legge Regionale della Campania n.14/2016, all'art. 40 comma 3, stabilisce che «Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenza nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge»;

c) la EcoAmbiente Salerno S.p.A. in Liquidazione, con Determinazione del Liquidatore Unico n. 178 del 17.04.2019 (Prot. EcoAmbiente Salerno S.p.A. SA/1515 del 17.04.2019), ha indetto Procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento, sulla base del criterio di aggiudica dell'«offerta economicamente più vantaggiosa», del Servizio indicato in epigrafe, fissando, come «base d'asta», l'importo di € 192.500,00 (centonovantaduemilacinquecento/00), Iva esclusa, e comprensivo di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) a titolo di oneri per la sicurezza da "rischio interferenze", di oneri per la sicurezza da "rischio specifico o aziendale" e di costi della manodopera;

d) con Determinazione del Liquidatore Unico n. 346 del 19.03.2020 (protocollo EcoAmbiente Salerno S.p.A. in Liquidazione SA/1144 del 19.03.2020) la gara è stata aggiudicata in favore della sopra

Contratto per il servizio di rigenerazione di n.2 nastri trasportatori metallici a tapparella in uso presso impianto TMB di Battipaglia (SA) C.I.G. 81503612AB

citata concorrente "Officine Meccaniche Conte s.r.l.", che ha offerto il ribasso del 28,50% (ventotto virgola cinquanta per cento) sul prezzo posto a base d'asta.

*** **

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- Premessa

1. La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2- Oggetto

1. Il contratto ha ad oggetto Il servizio di rigenerazione di n. 2 nastri trasportatori metallici a tapparella in uso presso l'impianto TMB di Battipaglia (Sa).

2. La prestazione contrattuale a carico dell'Affidataria andrà espletata secondo modalità, tempi e condizioni indicati nell'originaria *lex specialis* di gara e nell'offerta in riscontro fatta pervenire dall'odierna Contraente, che qui si intendono integralmente ripresi, confermati e trascritti.

Art. 3- Tempi di erogazione della fornitura del servizio

1. La fornitura del servizio oggetto del contratto andrà completata entro **gg. sessanta (60)** a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, come indicata in epigrafe.

2. Tuttavia, nell'ipotesi in cui, in corso d'opera, si presentino particolari difficoltà di esecuzione, il Committente, su richiesta motivata dell'Appaltatore ed in base ai principi generali di correttezza e buona fede, potrà concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori. A tal fine, è necessario che la richiesta di proroga sia formulata dall'Appaltatore prima della scadenza del termine di consegna contrattualmente fissato.

3. In caso di sospensione e/o interruzione dei lavori appaltati dovuti a causa di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore e, nello specifico, i) alla eventuale adozione, da parte delle Autorità competenti (nazionale, regionale, provinciale e comunale), di apposita normativa di contenimento della pandemia da Covid 19 che inibisca la continuazione dell'attività appaltata ovvero ii) allo slittamento dei tempi di consegna di materiale da parte dei fornitori dell'Appaltatore a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il Committente sarà tenuto a concedere una proroga del termine di consegna dei lavori contrattualmente previsto equivalente al periodo di sospensione/interruzione.

4. Le proroghe del termine di consegna comunque accordate dal Committente, tanto nel caso in cui dipendano da difficoltà di esecuzione, quanto nel caso in cui dipendano da interruzioni e/o sospensioni dei lavori per causa di forza maggiore, non costituiscono titolo per il Committente ad ottenere indennizzi di sorta sub specie di pagamento di penali o indennizzi equipollenti.

Art. 4- Corrispettivo e fatturazione

1. Il prezzo dovuto alla ditta contraente per l'intero servizio, oggetto del presente contratto, ammonta alla somma complessiva di € **138.435,50** (centotrentottomilaquattrocentotrentacinque euro/00), oltre IVA e compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera.

2. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri (nessuno escluso) per l'erogazione della prestazione a carico della Contraente ed è quindi invariabile.



3. La contraente pertanto non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o Indennità speciali o rimborsi spese o qualsivoglia ulteriore tipo di provvidenza di alcun genere per aumento di costo dei materiali o per perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo la sottoscrizione del presente contratto.

4. Si precisa che, ad ogni modo, qualora si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte delle variazioni al progetto originario, dette variazioni saranno disciplinate, sia in ordine al profilo tecnico, sia in ordine al profilo economico, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016.

5. La contraente emetterà fattura successivamente all'esito positivo delle verifiche di funzionamento dei nastri trasportatori, come rilevato da specifico verbale redatto in contraddittorio.

6. La fattura dovrà contenere gli elementi identificativi delle specifiche prestazioni per il cui pagamento viene emessa e dovrà, altresì, indicare l'importo dovuto.

7. Il pagamento della fattura emessa dalla contraente dovrà essere preceduto dall'attestazione, da parte del Responsabile Unico del procedimento, di regolare esecuzione del contratto.

Art. 5- Modalità e tempi di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti alla Contraente graverà sui fondi propri di bilancio della Committente e verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 113-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il pagamento del prezzo complessivo di € 138.435,50 oltre IVA ed oneri di cui al predetto art.4, verrà versato secondo le seguenti modalità:

a. € 27.687,10 oltre IVA ed oneri, pari al 20% del prezzo totale, a titolo di anticipazione del prezzo, da versarsi entro 15 giorni dalla presentazione della relativa fattura da parte dell'Appaltatore, così come da art. 35 co.18 del D.Lgs. n.50/2016

b. € 110.748,40 oltre IVA ed oneri, pari al 80% del prezzo totale, a titolo di saldo da versarsi entro 60 giorni D.F.F.M., fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa. Si chiarisce che la fattura di saldo potrà essere emessa all'esito di verifica positiva della prestazione da verbalizzare in contraddittorio.

3. E' fatta salva la facoltà in capo all'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 bis co. 1 D. Lgs. n. 50/2016, di richiedere acconti sul corrispettivo dell'appalto. A mero titolo esemplificativo, trattandosi, nel caso di specie, di fornitura di n. 2 nastri trasportatori, l'Appaltatore si riserva la facoltà di presentare alla Committente apposito stato di avanzamento dei lavori all'atto dell'avvenuta installazione del primo nastro trasportatore.

4. In caso di contestazione della fornitura resa, il termine di cui sopra verrà interrotto per tutto il periodo intercorrente tra la data di contestazione e quella in cui, a seguito di chiarimenti tra le parti (v. seguenti artt. 13 e 14), il Responsabile Unico del procedimento rilasci attestato di regolare esecuzione della prestazione.

5. La committente non procederà alla liquidazione di alcun compenso alla contraente, in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti di cui al successivo art. 10.

Art. 6- Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa di settore. In particolare, ai sensi degli artt. 3



e 6 della legge 136/2010, come modificata dalla legge 217/2010 (art. 3), Indica, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente contratto, il conto corrente bancario avente le seguenti coordinate: Banca CARIPARMA - IBAN: IT78E062307482000056962306 sul quale verranno accreditati tutti i corrispettivi maturati dall'Affidataria, precisando che trattasi di conto già operativo. Le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti: Conte Alfonso (CNTLNS55T19E754O) e Conte Carmelamanuela (CNTCLM80M68B963R). L'Affidataria provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra indicati, obbligandosi a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente sopra indicato.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice C.I.G. è il seguente: 81503612AB. Detto codice va inserito in ogni fattura emessa dalla Contraente.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei confronti del Cessionario cui l'Affidataria dovesse eventualmente cedere (a norma dell'art. 106, co. 13, D.Lgs. n. 50/2016) il credito derivante dal presente contratto.

Art. 7- Spese contrattuali e IVA

1. Eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara (imposte di registro, bolli, diritti notarili, perizie, ecc.), tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico dell'affidataria, la quale espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa.

2. Relativamente all'IVA, saranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.l..

3. Ai fini fiscali, si dichiara che il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata a seguito di procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lettera "b", D.Lgs. 50/2016, assoggettato ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.86, n. 131.

4. Appare d'uopo evidenziare che la committente rientra nel nuovo applicativo del regime IVA c.d. "Split Payment" delineato dal D.L. del 24/06/2017, n. 50 convertito nella L. 96 del 21/06/2017 per cui, a partire dal 1° luglio 2017, le fatture emesse da tale data senza il rispetto di tale condizione non saranno accettate. Restano tuttavia escluse dall'applicazione dello "Split Payment" le operazioni soggette al regime di inversione contabile - "Reverse Charge". Fatte salve integrazioni e/o modifiche che potranno scaturire dal Decreto attuativo previsto dall'art. 1 comma 3 del D.L. 50/2017.

Art. 8- Divieto di subappalto

1. È fatto divieto all'affidataria di subappaltare o di cedere ad altri il materiale espletamento del contratto, pena la risoluzione.

2. L'affidataria espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa, in caso di risoluzione contrattuale per intervenuto subappalto a terzi.

Art. 9- Divieto di cessione del Contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo le ipotesi disciplinate nell'art. 106, co. 1, lettera "d", D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'affidataria espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa, in caso di declaratoria di nullità per cessione del contratto in violazione di quanto prescritto nel comma che precede.



Art. 10- Obblighi fiscali, contributivi, previdenziali e di sicurezza dell'Affidataria

1. L'affidataria si obbliga ad osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale, in vigore, con l'obbligo di applicazione degli stessi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, a prescindere dal fatto che l'affidataria stessa sia o meno aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

2. L'affidataria risponde del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la normativa vigente.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativa a personale dipendente dell'affidataria, impiegato nell'esecuzione del contratto, la committente trattiene dalle somme spettanti all'affidataria per l'esecuzione del contratto l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti enti previdenziali e assicurativi.

4. È a carico dell'Affidataria ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, fiscale e contabile) in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti.

Art. 11- Responsabilità dell'Affidataria

1. È a carico dell'affidataria ogni responsabilità civile e penale in caso di danni arrecati a terzi nonché alla committente, in dipendenza di manchevolezze dell'affidataria stessa e/o del suo personale.

Art. 12- Garanzia definitiva

1. La Ditta affidataria, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha prestato apposita polizza fidejussoria n. 0447409733 emessa dalla HDI Assicurazioni S.p.A. in data 24/03/2020 e successiva Appendice integrativa emessa in data 30/04/2020 dalla medesima compagnia assicurativa, in conformità al disposto di cui alla *lex specialis* di gara ed all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016. La detta garanzia definitiva viene acclusa, in originale, al presente atto.

2. Lo svincolo della cauzione avverrà solo a seguito di rilascio, da parte del Responsabile del procedimento, di «*Certificato di regolare esecuzione della prestazione*».

Art. 13- Penali

1. La committente verifica la regolare esecuzione del contratto ed il corretto espletamento delle prestazioni da parte della ditta affidataria, attraverso il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione (e rispettive figure di supporto), ovvero, in mancanza, altro dipendente della Committente all'uopo incaricato in sostituzione.

2. L'affidataria è tenuta, per l'avvio dell'esecuzione del contratto e per il susseguente espletamento delle prestazioni in esso previste, a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla committente; in mancanza, la committente ha facoltà di procedere all'applicazione delle penali ovvero alla risoluzione del contratto, secondo quanto precisato nei commi successivi.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Committente dovesse accertare la perdita, in capo all'Affidataria, del possesso dei requisiti cd. "di moralità" prescritti in gara ed imposti dalla legge, il contratto sarà automaticamente risolto, con pagamento all'Affidataria-contraente del



corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

4. L'affidataria è tenuta a fornire alla Committente tutta la documentazione e la collaborazione necessarie a consentire ogni tipo di controllo che la committente stessa intenda eseguire al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto.

5. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e/o dal presente contratto, la committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate e/o a far pervenire, entro il termine all'uopo fissato, le proprie giustificazioni.

6. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'affidataria non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione delle penalità di seguito descritte.

7. In caso di mancato e/o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, non dipendente da cause di forza maggiore, la committente applicherà una penalità giornaliera pari all' 1 per mille del valore contrattuale (art. 113 bis co. 4 D.Lgs. 50/2016), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), oltre il quale la Stazione Appaltante si riserva ogni azione a propria tutela per il risarcimento dei danni subiti.

8. La committente procederà al recupero della penale mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa, ovvero – in caso di ultimazione dei pagamenti dovuti – sulla garanzia definitiva

9. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento (10%) dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del procedimento propone, al competente organo della committente, la risoluzione del contratto.

10. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 14- Cause di risoluzione contrattuale

1. Il contratto si risolve nei casi e con le modalità disciplinati dall'art. 108, D.Lgs. 50/2016, nonché per le altre ragioni in sussistenza e/o sopravvenienza delle quali è prescritta la risoluzione dei contratti pubblici (a titolo meramente esemplificativo e non tassativo: sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 – v., al riguardo, anche co. 3, dell'art.13; sopravvenienza di privative antimafia; violazione degli obblighi derivanti dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; provvedimenti definitivi che dispongono l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II, D.Lgs. 6.9.2011 n. 159).

2. È, altresì, motivo di risoluzione espressa l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali (salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000).

3. Il contratto si risolve anche in caso di infrazioni di particolare gravità, al verificarsi delle quali la committente potrà procedere alla risoluzione, anche senza la preventiva applicazione delle penali stabilite. Sono, in ogni caso, considerate «gravi» (a titolo meramente esemplificativo):

- le violazioni all'obbligo di riservatezza;
- le violazioni degli obblighi di cui al successivo art. 19
- il colpevole e reiterato ritardo nell'esecuzione delle prestazioni quali: l'omessa esecuzione,

perpetrata per più di 2 (due) volte, delle prestazioni richieste dalla Committente; il ritardo, protratto per più di 3 (tre) giorni solari e continuativi, nell'esecuzione delle prestazioni richieste dalla Committente

Art. 15- Recesso della Committente

1. La committente può, in ogni caso, recedere dal contratto secondo prescrizioni e modalità di cui all'art. 108, D.Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.L. 6.7.2012 n. 95, conv. con L. n. 135/2012, la Committente ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da «Consip S.p.A.» ai sensi dell'art. 26, co. 1, L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, L. n. 488/1999

Art. 16- Verbale di avvio dell'esecuzione

1. Il presente atto vale anche quale verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Art. 17- Controversie e Foro competente

1. Per le controversie che dovessero insorgere con l'affidataria in ordine all'esatta esecuzione delle prestazioni di cui al contratto, si applicano gli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016.

2. In caso di mancato accordo bonario, competente a decidere sulle controversie sarà il Foro di Salerno.

Art. 18- Modifiche e/o varianti contrattuali

1. Non sono consentite modifiche e/o varianti al presente contratto, se non nei limiti e modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Eventuali modifiche ai contenuti del presente contratto vanno comunque formalizzate per iscritto, sotto pena di nullità.

Art. 19- Obbligo di rispettare il Modello 231, il Codice Etico e il Sistema Disciplinare. Manleva

1. L'Affidataria è a conoscenza che la Committente ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

2. L'Affidataria aderisce ai principi di cui al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure e, in generale, si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e s.m.i. e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3. Si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

4. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.



5. L'Affidataria manleva fin d'ora la Committente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti.

Art. 20- Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, troveranno applicazione le prescrizioni di cui all'originaria *lex specialis* di gara nonché – in subordine – le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50), le disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (D.Lgs. 06.09.2011, n. 159), nonché infine ogni altra disposizione normativa avente specifica attinenza con l'affidamento in oggetto.

Art. 21- Protezione dati

1. L'Affidataria si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

2. Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per l'Affidataria il trattamento di dati personali per conto di EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il presente contratto designa l'Affidataria quale responsabile del trattamento e quest'ultimo:

- a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) si impegna ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle




attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

1) è responsabile per quanto di propria competenza per l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.

3. Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto che il responsabile si impegna sin d'ora a sottoscrivere e che definirà l'oggetto, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.


4. In ogni caso, nell'esecuzione del presente contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto del trattamento in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del contratto con EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione.



O.M.C. srl
Il Legale Rapp. nte p.t.
Sig. Alfonso Conte



EcoAmbiente Salerno s.p.a.
IN LIQUIDAZIONE




EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione
Il Legale Rapp. nte p.t.
Dott. Vincenzo Petrosino

*** **

Ai sensi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che, prima di procedere all'apposizione delle proprie sottoscrizioni, hanno dato lettura integrale del presente contratto, soffermando specificamente l'attenzione e la discussione sulle clausole di cui ai precedenti articoli: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 ritenendo – all'esito – di aver ben compreso il loro significato e le loro conseguenze giuridiche e pratiche e di volerle approvare così come sopra riportate.


Salerno lì, 22/05/2020



O.M.C. srl
Il Legale Rapp. nte p.t.
Sig. Alfonso Conte




EcoAmbiente Salerno s.p.a.
IN LIQUIDAZIONE



EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione
Il Legale Rapp. nte p.t.
Dott. Vincenzo Petrosino

DICHIARAZIONE rilasciata a polizza nr. 0447409733

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA'
DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL
D.P.R. N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE**



Il sottoscritto GIUSEPPE TYSSERAND, nato a Grotte di Castro (VT) il 4 gennaio 1952, domiciliato per la carica in Roma Via Abruzzi 10 CF. TYSGPP52A04E210G in qualità di Funzionario Procuratore della Compagnia HDI Assicurazioni Spa, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA E DICHIARA

di aver rilasciato la polizza fidejussoria allegata e di essere legittimato a sottoscrivere polizze fidejussorie per tipologia ed importi richiesti quale funzionario della HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma - Via Abruzzi 10 - Reg. Impr. di Roma al n. 7122/92 e R.E.A. di Roma n. 757472/92 n. partita IVA 04349061004 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 del 08/06/1993 (G.U. 14/06/1993), di essere dalla stessa delegato alla firma dei documenti assicurativi giusta delibera del C.D.A. del 18 Luglio 2019, in corso di validità alla data del rilascio della fidejussione allegata.

In fede

Roma, lì 24/03/2020

Il dichiarante
HDI Assicurazioni SpA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Direzione Generale Via Alghero 10 - 00147 Roma (RM) - Tel. 239.06.01.01 - Fax 239.06.41.10 - RA 105042001 - Reg. Imp. n. 015042001 - C.A. 015042001 - Capitale Sociale € 94.000.000,00 - I.C. - P.IVA n. 015042001 - Registro Imprese n. 015042001 - Partita IVA n. 015042001 - Codice Fiscale n. 015042001 - C.C.I.A.A. n. 146771 e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici n. 015042001 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" Istituto Italiano del Gruppo Assicurativo n. 015042001



Appendice a testo libero

Rami Cauzioni

Codice controllo

Appendice n. 1 Polizza n. 0447409733 Ag. n. 0447 Codice controllo 140

Contraente: O.M.C. S.R.L.
(Denominazione/cognome - nome)

VIA ILARIA ALPI 1 04022 FONDI LT
(Sede/Indirizzo)

03351560614
(Codice fiscale/partita IVA)

Beneficiario: ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(Denominazione)

Durata: 0 AA 10 MM 23 GG decorrenza 30/04/2020 scadenza 25/03/2021

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza, si dà e si prende atto che :

CON LA PRESENTE APPENDICE, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA POLIZZA CUI SI RIFERISCE, SI DA E SI PRENDE ATTO CHE: IL COSTO DI AGGIUDICAZIONE E' EURO 138.435,50 E NON EURO 128.435,50; MENTRE, LA SOMMA GARANTITA E' EURO 25.615,00 E NON EURO 23.765,00 COME ERRONEAMENTE RIPORTATO IN POLIZZA. FERMO IL RESTO

O.M.C. S.R.L.
Office Meccaniche Conto srl
IL CONTRAENTE
Sede Legale: Via Maria Api, 1 - 04022 FONDI (LT) FERMO IL RESTO
Sede Oper. - Ag. Teverola - Via Teverola Nord - 31030 TEVEROLA (CE)
Partita IVA: 03351560614
C.C.I.A.A. Latina N 198635

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.
[Firma]

Liquidazione premio

Premi da corrispondere	Allo firma	Premio imponibile	Dritti	Imposte	Totale
		26,66	0,00	3,34	30,00
	Di proroga	204,44	0,00	25,56	230,00
(secondo il frazionamento sopra indicato)					

Originale in quattro esemplari in II
AIROLA BN 30/04/2020

Il pagamento del premio di Euro dovuto alla firma della presente, è stato effettuato oggi
In a mie mani.

L'esattore
(timbro e firma)

L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità


L'Agente

Mod. CZTL Ed. 05/2015

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità o la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di HDI Assicurazioni alla pagina <http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/VerificaFirmaDigitale.aspx> e digitando poi il numero di polizza e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

DICHIARAZIONE rilasciata a polizza nr. 0447409733

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA'
DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL
D.P.R. N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE**



Il sottoscritto GIUSEPPE TYSSERAND, nato a Grotte di Castro (VT) il 4 gennaio 1952, domiciliato per la carica in Roma Via Abruzzi 10 CF. TYSGPP52A04E210G in qualità di Funzionario Procuratore della Compagnia HDI Assicurazioni Spa, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA E DICHIARA

di aver rilasciato la polizza fideiussoria allegata e di essere legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti quale funzionario della HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma - Via Abruzzi 10 - Reg. Impr. di Roma al n. 7122/92 e R.E.A. di Roma n. 757472/92 n. partita IVA 04349061004 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 del 08/06/1993 (G.U. 14/06/1993), di essere dalla stessa delegato alla firma dei documenti assicurativi giusta delibera del C.D.A. del 18 Luglio 2019, in corso di validità alla data del rilascio della fidejussione allegata.

In fede

Roma, lì 30/04/2020

Il dichiarante
HDI Assicurazioni SpA